

N. 9105/2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile

Nella causa civile iscritta al N. 9105/2015 R.G., promossa da:

████████████████████ (C.F. ████████████████████), con il patrocinio dell'avv. TURCI DINDO DANIELA e dell'avv. ANDRETTO LUCA, elettivamente domiciliato in VIA LEONCINO N. 16 – 37121 VERONA, presso i difensori avv. TURCI DINDO DANIELA e avv. ANDRETTO LUCA.

RICORRENTE

contro

████████████████████ (C.F. ████████████████████), con il patrocinio DE STROBEL GABRIELLA, dell'avv. PICOTTI LORENZO e dell'avv. AMADEI FAUSTO; elettivamente domiciliato in VIA SANTA CHIARA N. 15 – 37129 VERONA, presso i difensori avv. DE STROBEL GABRIELLA e avv. PICOTTI LORENZO.

CONVENUTO

Il giudice designato, dr. Francesco Bartolotti,

sul ricorso ai sensi dell'art. 703 c.p.c. introdotto con atto depositato in data 19.08.2015, con il quale la ricorrente ha introdotto azione di reintegrazione nel possesso della casa coniugale;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/09/2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto depositato in data 19.08.2015, ████████████████████ coniuge di ████████████████████ quest'ultimo proprietario dell'immobile sito in ████████████████████ (██████), frazione di ████████████████████ via ████████████████████ costituito dalla casa di abitazione, con adiacente albergo e ristorante, proponeva ricorso per ottenere la reintegrazione del possesso, onde acquisire nuovamente il pieno e libero godimento dell'appartamento inserito nel complesso immobiliare dal marito, di cui sarebbe stata illegittimamente privata per effetto della sostituzione delle chiavi della porta di ingresso e del cancello, effettuato in occasione della sua temporanea assenza per una vacanza di alcuni giorni, dal coniuge convenuto nel corso del giudizio di separazione personale.



Esponneva che all'esito dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, celebrata in data 24.06.2015, il Presidente aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, senza nulla disporre in merito alla assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito. Seguiva missiva dell'odierno resistente, con la quale le veniva intimato il rilascio immediato dell'immobile.

Assumeva che in seguito il coniuge le aveva chiesto la disponibilità esclusiva dell'intero complesso, compresa la casa coniugale, per ragioni inerenti alla gestione dell'adiacente albergo di sua proprietà; che conseguentemente la stessa era partita per una breve vacanza verso la fine del mese di luglio 2015; che durante il soggiorno lontano da casa aveva ricevuto sul telefono cellulare un messaggio *sms*, con il quale il marito la informava che aveva perso le chiavi di casa, che il cancello di ingresso alla corte interna si era rotto e che aveva pertanto provveduto a cambiare entrambe le serrature. Quindi, al rientro dal soggiorno, avrebbe trovato chiusi cancello e porta di casa; il personale dell'albergo avrebbe rifiutato di consegnarle una copia delle chiavi; sul cancello avrebbe visto affissa la missiva di intimazione al rilascio della casa coniugale.

Pertanto, la ricorrente richiedeva la reintegrazione nel possesso dell'immobile, con rimozione delle serrature apposte o la consegna delle chiavi, in modo da ripristinarne il pieno e pacifico godimento, ponendo a fondamento della domanda il fatto di avere sempre avuto a disposizione l'abitazione coniugale durante il matrimonio sin dal 1981.

A seguito di convocazione delle parti da parte del giudice designato, si costituiva il convenuto che deduceva la mancanza di una posizione giuridica di possesso o di detenzione qualificata in capo alla ricorrente, in ragione della emanazione dei provvedimenti presidenziali nella procedura di separazione, pronunciati all'udienza del 24.06.2015.

Assumeva, in particolare, che il Presidente aveva autorizzato i coniugi a vivere separati e non aveva concesso l'assegnazione della casa coniugale, per l'assenza del presupposto della convivenza della moglie ricorrente con figli minori o economicamente autosufficienti.

Rilevava inoltre l'assenza dell'elemento soggettivo dell'*animus spoliandi*, per avere la ricorrente consegnato spontaneamente le chiavi di casa nella consapevolezza della titolarità in capo al marito odierno resistente dei diritti dominicali sull'immobile.

Il resistente deduceva infine varie circostanze inerenti la situazione di separazione giudiziale, con litigi, minacce, aggressioni, relative denunce.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale il rilascio dell'immobile da parte della ricorrente. in via subordinata chiedeva *ex art. 700 c.p.c.*, l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale.



All'esito della convocazione e dopo un rinvio dell'udienza richiesto congiuntamente dalle parti per tentare la conciliazione, attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia, le parti insistevano nelle rispettive istanze.

* * *

1. In fatto, è pacifico che l'immobile in questione costituiva abitazione coniugale fino al momento dell'autorizzazione presidenziale e vivere separati. Fino a tale momento, dunque, è pacifico il compossesso da parte di entrambi i coniugi, in virtù dell'obbligo della coabitazione discendente dal matrimonio.

L'abitazione non è stata oggetto di provvedimento di assegnazione, non ricorrendone i presupposti. A seguito della separazione, i coniugi sono rimasti entrambi a vivere nella casa che costituì l'abitazione coniugale. Entrambi, dunque, hanno mantenuto la preesistente relazione materiale con la cosa.

Ancora, non è contestato fra le parti che il resistente sia proprietario in via esclusiva dell'immobile. Sia dal contenuto del ricorso, sia dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente è emerso in modo inequivocabile come la signora [REDACTED] sia consapevole della proprietà della casa in capo al marito. La ricorrente, quindi, non contesta di aver vissuto, nel corso del matrimonio, nella casa del marito; neppure dopo l'udienza presidenziale, all'esito della quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, la signora ha occupato l'immobile *uti dominus*, opponendo il diritto a permanere nella casa che costituì l'abitazione coniugale in contrasto con il diritto di proprietà del marito.

Nel corso dell'udienza i difensori delle parti hanno rappresentato che l'ordinanza presidenziale è stata opposta con reclamo innanzi alla Corte d'Appello; parte ricorrente ha rilevato che di conseguenza anche in punto di assegnazione della casa, la situazione non è definitiva.

Sul punto le esigenze di celerità connesse al rimedio cautelare del ricorso possessorio precludono una sospensione in attesa del giudizio della Corte d'Appello, che peraltro non assume valore dirimente nel presente procedimento.

Sentita personalmente all'udienza del giorno 11 settembre 2015, la ricorrente ha ammesso che una figlia è sposata e vive a Roma e che l'altra vive e lavora a Milano, ove è stata di recente confermata con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

La ricorrente riconosce essere venuto meno l'obbligo di coabitazione con l'autorizzazione presidenziale a vivere separati, riconosce il diritto di proprietà esclusiva del marito sulla casa e la facoltà in capo a quest'ultimo di goderne e disporne ed è consapevole che la sua permanenza nella casa coniugale non è giustificata da esigenze di tutela della prole che possano essere opposte al resistente.

Sul piano soggettivo, dunque, non sussiste una situazione di possesso, per mancanza dell'*animus possidendi*.



La ricorrente, piuttosto, fa valere una posizione soggettiva di detenzione qualificata, fondata sugli obblighi matrimoniali di cui all'art. 143 c.c., in particolare sull'obbligo del reciproco rispetto, ancora in essere e perdurante, nonostante la proposizione di un ricorso per separazione personale e l'autorizzazione del Presidente a vivere separati.

Deve in effetti osservarsi che a seguito della adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente della separazione, non cessano per ciò solo gli obblighi matrimoniali stabiliti dal codice civile.

Invero, non può dirsi sussistente l'obbligo di coabitazione, essendo ormai i coniugi autorizzati a vivere separati.

In tale prospettiva, la posizione giuridica della ricorrente non può essere fondata su detto obbligo coniugale. Il coniuge proprietario esclusivo dell'immobile che costituì l'abitazione coniugale ha quindi la facoltà di agire per ottenere il rilascio dell'immobile e conseguirne la piena disponibilità, con estromissione dell'altro coniuge al quale non è più legato dall'obbligo di coabitazione derivante dal matrimonio.

In assenza di un preciso provvedimento di assegnazione della casa, unica ipotesi ammessa dall'ordinamento in ambito privatistico a parziale deroga delle comuni regole che disciplinano il diritto di proprietà, l'esercizio dei diritti dominicali sull'immobile rimane affidato alle norme stabilite dal codice civile.

Altri obblighi coniugali possono ritenersi per così dire "affievoliti" a seguito della proposizione del ricorso per separazione e dell'adozione dei provvedimenti interinali: a mero titolo esemplificativo, può ritenersi attenuata la portata dell'obbligo di fedeltà, nel senso che l'instaurazione di una nuova relazione sentimentale con persona diversa dal coniuge in un momento in cui i coniugi medesimi, ritenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, hanno adito l'autorità giudiziaria e sono stati autorizzati a vivere separati, non può essere considerata elemento di valutazione per l'addebito della separazione.

Permangono invece intatti i doveri dei coniugi comunque riconducibili all'obbligo di reciproco rispetto (a sua volta connesso all'obbligo di fedeltà), i quali sopravvivono anche dopo l'autorizzazione presidenziale a vivere separati, successivamente alla sentenza irrevocabile di separazione e fino alla definitività della pronuncia di divorzio. A tale riguardo basti osservare come l'ordinamento - a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 e delle successive modifiche, fino alla recente piena equiparazione dei figli nati all'interno e fuori dal matrimonio - sia ormai giunta al definitivo abbandono della visione istituzionale della famiglia promuovendo un diverso paradigma, connotato dal crescente riconoscimento dei diritti individuali dei membri che compongono il nucleo familiare.

Dunque, il rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, al quale va riconosciuto il valore di diritto inviolabile (Cass. civ. sez. I, n. 9801 del 10/05/2005), deve essere affermato e tutelato anche successivamente alla proposizione del ricorso per separazione.



Tenuto conto dei perduranti obblighi tuttora incombenti sui coniugi, nel caso in esame deve riconoscersi in capo alla ricorrente una posizione giuridica che non può essere ascritta a mera detenzione *sine titulo*, trovando invece il potere di fatto sulla cosa esercitato dalla moglie con la permanenza nella casa coniugale fondamento nel rapporto di coniugio non ancora definitivamente sciolto e in particolare nel diritto al rispetto della propria dignità di coniuge derivante dal matrimonio.

Dunque, trovandosi in una posizione di detenzione qualificata della casa coniugale, la ricorrente è legittimata ad esercitare l'azione di reintegra.

2 Ciò posto, l'istruttoria ha permesso di accertare l'attività materiale di sostituzione della serratura della porta di casa e del cancello di ingresso alla corte interna ad opera del convenuto, il quale non contesta la circostanza, limitandosi a motivare la sua condotta con questioni in parte irrilevanti sul piano possessorio e in parte non credibili.

Lo stesso ha lamentato la perdita di una copia delle chiavi e il timore di ingresso da parte di ladri; quindi, ha asserito di aver compreso che la ricorrente, partendo e consegnando le chiavi di casa, avesse definitivamente lasciato la casa coniugale.

Le prime circostanze, come detto, sono irrilevanti. La perdita di un mazzo di chiavi, pur giustificando in astratto l'opportunità di cambiare le serrature, non impediva al convenuto di consegnare alla ricorrente copia delle nuove chiavi e di consentirle di entrare.

La seconda circostanza ha invece rilievo nel caso di specie.

Per quanto esposto, la ricorrente è consapevole di abitare nella casa di proprietà del marito; non dubita del diritto di questi di poter agire per conseguire la piena ed esclusiva disponibilità dell'immobile. La ricorrente non afferma di aver continuato ad abitare nella casa coniugale in contrasto con i diritti dominicali del marito, che riconosce. La sua posizione è appunto di detenzione qualificata - non di possesso - e si fonda sulla permanenza dell'obbligo di reciproco rispetto derivante dal matrimonio, perdurante anche dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali.

Il rilascio spontaneo della abitazione avrebbe quindi rilievo interrompendo la relazione materiale con la cosa: verrebbe meno il potere di fatto sull'immobile e la ricorrente non potrebbe più vantare una posizione giuridica meritevole di tutela sul piano possessorio. La consegna spontanea delle chiavi e la liberazione della casa, legittimerebbe il rifiuto del coniuge a far rientrare la moglie nella abitazione, la quale per contro, una volta lasciata la casa coniugale, non potrebbe invocare la violazione del diritto al rispetto della propria dignità di coniuge. Con la spontanea liberazione dell'immobile, verrebbe dunque, meno la detenzione qualificata posta a fondamento del ricorso proposto in questo giudizio.

La circostanza invocata dal resistente, tuttavia, è smentita dalla documentazione versata in atti (copia delle conversazioni *sms* fra le parti); documentazione non oggetto di contestazione da parte del convenuto.



Nella trascrizione prodotta in copia dei messaggi di posta elettronica (doc. 19 fascicolo ricorrente) si legge testualmente che il convenuto aveva chiesto alla moglie di lasciare libera la casa per esigenze legate alla capacità ricettiva dell'albergo ("mi dovresti fare un piacere") e che la moglie aveva risposto "*vado via sabato e torno il 15 agosto*".

Peraltro, qualora la ricorrente avesse inteso restituire definitivamente l'immobile al coniuge avrebbe portato con sé i propri beni: vestiario, gioielli e accessori, altri oggetti.

È invece pacifico che la ricorrente abbia ancora in casa persino la biancheria e i propri effetti personali. Lo stesso convenuto ha offerto di consentire l'ingresso della moglie per recuperare le proprie cose.

Non appare quindi credibile l'affermazione di parte resistente di aver interpretato la partenza della moglie come un rilascio definitivo.

È dunque provata la sussistenza dell'elemento materiale per effetto della sostituzione della serratura, attività che integra appunto spoglio.

3. Sul piano dell'elemento soggettivo la consapevolezza del convenuto di privare, con tale condotta, il coniuge dalla detenzione dell'appartamento, è indiscutibile.

In proposito, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza, nemmeno la convinzione di agire secondo il diritto è idonea ad escludere l'*animus spoliandi*, che si concreta nella semplice e generica volontarietà di un comportamento, ed è insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore (Cass. civ., sez. II, n. 2316 del 31/01/2011; Cass. civ., sez. II, n. 13270 del 09/06/2009; Cass. civ., sez. II, n. 1222 del 25/05/1962).

In tale situazione ricorrono tutti i presupposti dell'intentata azione in quanto, a prescindere dalle ragioni proprietarie del convenuto, che potranno essere oggetto di tutela in altra sede e che non rilevano nella presente delibazione possessoria, parte convenuta non può porre in essere a fini di autotutela l'attività di sostituzione della serratura d'ingresso; in proposito è assodato che costituisce spoglio sanzionabile ai sensi dell'art. 1168 c.c. la condotta di chi, perfino se proprietario, si faccia ragione da sé, impossessandosi direttamente dell'immobile. (Cass. civ., sez. II, n. 2371 del 17/02/2012; Cass. civ., sez. II, n. 5714 del 10/06/1998).

Nella riferita situazione è, quindi, configurabile illecito spoglio del possesso ed alla stregua delle circostanze e considerazioni che precedono, deve essere accolto il ricorso cautelare possessorio.

4. Non può essere accolta la domanda posta in via riconvenzionale e quella subordinata da parte convenuta.

Il convenuto invoca essenzialmente una restituzione, per il caso di accoglimento del ricorso possessorio, che trae fondamento dalla facoltà di esercitare l'azione di rivendica, peraltro in una situazione in cui la titolarità in capo al convenuto medesimo dei diritti dominicali sulla *res* non è neppure in discussione.



La domanda, da considerare unica benché formulata sia in via riconvenzionale, sia in via subordinata ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non può essere accolta.

Entrambe le domande, infatti, si fondano sul diritto di proprietà che giustifica una domanda petitoria.

Dunque, deve richiamarsi il disposto dell'art. 705 c.p.c. che preclude al convenuto nel giudizio possessorio di proporre giudizio petitorio. Nel caso di specie, peraltro, non ricorre l'ipotesi derogatoria di cui al secondo comma della citata norma, né sono stati offerti elementi idonei a far ritenere che dalla esecuzione del provvedimento possessorio possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto..

A tale riguardo va precisato come nella situazione emergente nel caso di specie, il rischio di verifica dell'"irreparabile pregiudizio" debba essere valutato in modo particolarmente rigoroso e secondo un criterio di stretta interpretazione.

Diversamente, si finirebbe per consentire al convenuto di conseguire, in via indiretta, con l'accoglimento delle istanze poste in via riconvenzionale e subordinata, maggiori vantaggi di quelli che avrebbe invece potuto ottenere proponendo in via principale, come avrebbe dovuto, le proprie istanze a tutela del diritto di proprietà.

Sul punto, parte convenuta invoca il pericolo di un pregiudizio per la propria incolumità, deducendo aggressioni fisiche e verbali da parte della ricorrente.

Le doglianze del convenuto non possono essere apprezzate, poiché manifestamente generiche e in parte contraddittorie; da un lato il convenuto lamenta di temere per la propria incolumità a rientrare in casa; dall'altro asserisce di avere sino ad oggi dormito in albergo per evitare la moglie e prevenire altre querele da parte della ricorrente.

5 Neppure può essere accolta la domanda risarcitoria di parte ricorrente, poiché non adeguatamente provata nell'*an*.

Benché illegittimamente estromessa dalla casa coniugale, per le ragioni che si sono evidenziate, la ricorrente non ha contestato l'affermazione di parte convenuta nella parte in cui sostiene che la stessa gode comunque di un considerevole cespite immobiliare e di un appartamento abitabile e libero, oltre a poter disporre di un cospicuo assegno a titolo di mantenimento.

6 Deve, pertanto, essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso cautelare possessorio, con riferimento allo spoglio della casa coniugale.

In considerazione della parziale soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda risarcitoria, si deve procedere ad una compensazione delle spese legali.

La compensazione, tuttavia, non può essere integrale.

Nell'ottica chiovendiana della "necessità del processo", al fine di valutare il carico di spese, occorre rilevare come parte ricorrente ha comunque dovuto adire il giudice con un procedimento cautelare per poter vedere riconosciuta la sua posizione giuridica in relazione alla detenzione della casa coniugale.



Si tratta dunque di spese rese appunto necessarie; ingiusta sarebbe una integrale compensazione; la reciproca soccombenza non è infatti paritaria: il marito convenuto risulta soccombente sulla domanda principale, nonché su quella riconvenzionale.

Si giustifica pertanto una compensazione nella misura di un quarto.

Le spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi del nuovo tariffario forense.

P. Q. M.

visti gli artt. 669-septies e 703 c.p.c.,

ORDINA a [REDACTED] di eliminare, a propria cura e spese, qualunque opera di interclusione dell'accesso apposta sulla porzioni del fabbricato sito in [REDACTED] ([REDACTED]), frazione di [REDACTED], via [REDACTED], o, in alternativa, porre a disposizione di [REDACTED] copia delle chiavi dell'immobile (porta di ingresso, cancello e di ogni altra apertura).

AUTORIZZA, in difetto, la ricorrente a provvedere direttamente ad eliminare ogni ostacolo fisso ed opera di interclusione dell'accesso al predetto immobile, con diritto di ripetizione delle spese sostenute nei confronti di [REDACTED]

DISPONE la compensazione delle spese legali nella misura di un quarto; dunque sono dovuti da parte convenuta i tre quarti delle spese legali.

DICHIARA TENUTO e CONDANNA [REDACTED] a pagare a [REDACTED] le spese di lite nella misura di tre quarti; spese che si liquidano nell'intero (dunque dovuti i tre quarti di quanto in appresso) in € 607,00 per spese ed € 12.800,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque da non ricalcolare ulteriormente). Sui compensi I.V.A. e C.P.A.

Verona, 22 settembre 2015.

Il giudice designato
Francesco Bartolotti

